

Sentenza: n. 122 del 11 Aprile 2011;

Materia: sanità pubblica;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale;

Limiti violati: art. 117 , terzo comma, della Costituzione;

Ricorrente: Presidente Consiglio dei Ministri;

Oggetto: artt.1,comma 4, 3, comma 4 , 4 comma 2, 5, comma 1 e 4, della legge Regione Abruzzo 05 maggio 2010, n. 13 (Funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise " G. Caporale" di Teramo);

Esito: illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4 e 4, comma 2 della legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n.13, non fondate le questioni di legittimità degli artt. 1 , comma 4 e 5, commi 1 e 4;

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

La sentenza in esame, ha ad oggetto la legge 5 maggio 2010, n.13, con la quale la regione Abruzzo ha disciplinato il funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise" G. Caporale".

Per il Governo la legge impugnata, emanata dalla regione Abruzzo a seguito del Protocollo di intesa, stipulato fra il Ministero della Salute e le Regioni Abruzzo e Molise per il riordino dell' Istituto, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 1 comma 4, all'art. 3 comma 4, all'art. 4 comma 2 e all'art. 5 commi 1 e 4, poiché tali disposizioni, eccedono dalle competenze regionali, contrastando con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione e con i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nella normativa statale di riferimento costituita dal d.lgs. n. 270/1993.

Secondo la Corte sono fondate le questioni concernenti l'art.3, comma 4, dove la norma individua quale terzo componente del collegio dei revisori, un rappresentante del Ministero della salute, e l'art.4,comma 2, nella parte in cui stabilisce che il Ministro della salute provveda ad individuare ulteriori modalità di finanziamento, oltre a quelle richiamate al comma 1, per assicurare che l'Istituto possa assolvere ai compiti nazionali e internazionali, svolti per il Ministero e per le Regioni".

Per la Corte, l'art. 3,comma 4 della legge regionale in questione, individuando, quale terzo componente del collegio dei revisori, un rappresentante del Ministero della salute in luogo del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, diversamente da quanto disposto dall' art. 16 della legge n. 196 del 2009, che stabilisce specifiche modalità per l'attuazione del coordinamento della finanza pubblica, viola l'art. 117, terzo comma della Costituzione, mentre

resta assorbita la questione sollevata in relazione alla materia “tutela della salute”.

E' altresì fondata la censura relativa all'art. 4, comma 2, poiché tale norma, prevedendo anche per le regioni “modalità finanziamento ulteriori” rispetto a quelle già previste dal d.lgs. n. 270/93, contrasta con quanto stabilito con il dispositivo dell'art. 6, comma 2, lett. a) del medesimo decreto legislativo, e quindi, ancora una volta, con l'art.117, terzo comma, della Costituzione, in quanto in base al principio in esso contenuto in materia di coordinamento della finanza pubblica, è illegittimo prevedere forme di finanziamento pubblico/statale per eventuali nuovi compiti di matrice regionale.

La consulta ha ritenuto non fondate le altre questioni di legittimità.